

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XIX - N. 2 - marzo/aprile 2015

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperis Martinelli
Studio Roberto Buglisi

SCADENZE! SCADENZE!

2 MARZO lunedì

- Comunicazione dati IVA: Presentazione telematica relativa al periodo d'imposta precedente
- Consegna certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014

9 MARZO lunedì

- Trasmissione telematica della certificazione unica

16 MARZO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- IVA: Pagamento dell'imposta relativa alla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta precedente - Termine differibile con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione per i contribuenti che presentano dichiarazione unificata annuale
- IVA: dichiarazioni d'intento (trimestrali)
- Tassa annuale libri contabili e sociali

25 MARZO mercoledì

- Elenchi intrastat: contribuenti mensili

31 MARZO martedì

- Obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti con tutte le Amministrazioni pubbliche (comprese le amministrazioni locali)
- Presentazione telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2014, rispetto a quanto già comunicato
- Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - INPDAP - Ex ENPALS) del mese precedente

10 APRILE venerdì

- Elenco clienti e fornitori (soggetti mensili)
- INPS: personale domestico (trimestre precedente)

16 APRILE giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

22 APRILE mercoledì

- Elenco clienti e fornitori (soggetti diversi dai mensili)

27 APRILE lunedì

- Elenchi intrastat: contribuenti mensili e trimestrali

30 APRILE giovedì

- Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - INPDAP - Ex ENPALS) del mese precedente

INPS 2015 GESTIONE SEPARATA

Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è modificata per l'anno 2015 come segue:

LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI	ALIQUOTE
Liberi professionisti titolari di partita Iva (in attesa della conversione in legge del D.L. "Milleproroghe")	27,72% (27 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Altri iscritti in via esclusiva alla gestione separata (non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie)	30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie	23,50%

Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2015, è di 100.324,00.

Resta confermata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

MANUELA CONCI
Studio Bortolotti - Conci

In questo numero:

- INPS 2015 GESTIONE SEPARATA
- ENTRATA IN VIGORE DELLE SEMPLIFICAZIONI: novità
- INPS 2015 ARTIGIANI E COMMERCianti
- REVERSE CHARGE DEL 2015: in aumento i soggetti interessati
- MODELLO 730 PRECOMPIATO: le risposte dell'Agenzia sul controllo formale
- JOBS ACT: libere professioni
- IVA: fatture alla Pubblica Amministrazione con "Split Payment"
- RAVVEDIMENTO OPEROSO: novità
- SPUNTI DI RIFLESSIONE DA APPROFONDIRE CON IL PROFESSIONISTA

RASSEGNA STAMPA sintesi

Fatture elettroniche, il Cndcec in soccorso agli ordini territoriali

A decorrere dal prossimo 31 marzo "non potranno più essere accettate fatture cartacee o anche elettroniche non trasmesse attraverso il Sistema di interscambio. Inoltre, trascorsi tre mesi dal termine non si potrà più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico": lo ha precisato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili attraverso l'Informativa n. 5 del 2015, emanata alla luce delle ultime prese di posizione assunte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di fatturazione elettronica. In attuazione di tale obbligo, il Cndcec ha predisposto un apposito servizio a favore degli Ordini professionali.

(Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2015, pag. 14)

A breve il debutto dell'asta giudiziaria online

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha dato il via libera al decreto del Guardasigilli contenente nuove regole in materia di aste giudiziarie. Tra le novità del provvedimento si segnalano in particolare:

- l'introduzione delle modalità telematiche di partecipazione alla vendita dei beni mobili ed immobili oggetto di procedure di espropriazione forzata, al fine di ovviare alla "necessità per gli offerenti di recarsi personalmente in tribunale sia per il deposito dell'offerta che per la partecipazione all'eventuale gara";
- la previsione di "diverse modalità per lo svolgimento delle vendite telematiche nelle procedure immobiliari (sincrona telematica, sincrona mista e asincrona)";
- la previsione della sola modalità asincrona per le vendite telematiche mobiliari. Il Registro dei gestori della vendita telematica sarà istituito direttamente presso il Ministero della Giustizia.

(Italia Oggi del 14 febbraio 2015, pag. 21)

Diritto alla Camera di Commercio escluso dal ravvedimento operoso

Le novità introdotte in materia di ravvedimento operoso dall'articolo 1, comma 637, lettera b), della legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) si applicano soltanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Ne è quindi escluso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota 6 febbraio 2015, prot. n. 16919, che conferma le precedenti prese di posizione. Si ricorda che la richiamata legge

ENTRATA IN VIGORE DELLE SEMPLIFICAZIONI: novità

Nell'Agenda per le semplificazioni per il triennio 2015-2017, provvedimento in attuazione dell'art. 24 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, ci sono molte novità che, come in un mosaico, devono essere ben composte per capirne la portata del principio ispiratore della norma. Nello schema sotto riportato si è voluto sintetizzare dividendo in settori gli obiettivi voluti dal legislatore:

FISCO

Obiettivo: ridurre i costi e i tempi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali

Tipologia della semplificazione	Data di scadenza entrata in vigore
Dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati	Aprile 2015
Dichiarazione precompilata con indicazione delle spese sanitarie: es. gli scontrini della farmacia arriveranno direttamente sulla dichiarazione dei redditi	Aprile 2016
Avvio della sperimentazione sulla presentazione telematica della dichiarazione di successione	Aprile 2016
Presentazione telematica della dichiarazione di successione - Messa a regime	Dicembre 2017

IMPRESA

Obiettivo: ridurre costi e tempi dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di impresa

Tipologia della semplificazione	Data di scadenza entrata in vigore
Modulistica SUAP (sportello unico attività produttive) semplificata e standardizzata e linee guida per agevolare le imprese	Giugno 2016
Modulo per l'autorizzazione unica ambientale (AUA)	Gennaio 2015
Ricognizione sistematica per area di regolazione delle procedure per l'avvio della attività di impresa per individuare i casi di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e silenzio assenso - Ricognizione delle prime aree	Giugno 2015
Ricognizione sistematica per area di regolazione delle procedure per l'avvio della attività di impresa per individuare i casi di SCIA e silenzio assenso - Completamento	Marzo 2016
Semplificazione delle numerose autorizzazioni e nulla osta necessari all'avvio delle attività d'impresa - Primo pacchetto di interventi	Dicembre 2015
Semplificazione delle numerose autorizzazioni e nulla osta necessari all'avvio delle attività d'impresa - Completamento degli interventi	Dicembre 2016

CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivo: assicurare l'erogazione online di un numero crescente di servizi e l'accesso alle comunicazioni di interesse dei singoli cittadini e imprese direttamente via internet, con tablet o smartphone.

Tipologia della semplificazione	Data di scadenza entrata in vigore
Pin unico: 3 milioni di utenti con un'identità digitale	Settembre 2015
Pin unico: 10 milioni di utenti con un'identità digitale	Dicembre 2017
Pagamenti telematici: attivazione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali	2016
Marca da bollo online - fase pilota	Dicembre 2015
Marca da bollo online - a regime	Dicembre 2016
Informazioni per il cittadino su "Come fare per" presentare domande, dichiarazioni, comunicazioni, accedere a servizi: link sulla pagina di accesso dei siti istituzionali di tutte le amministrazioni	Dicembre 2015

WELFARE E SALUTE

Obiettivo: semplificare gli adempimenti per le persone con disabilità; assicurare a tutti i cittadini la prenotazione delle prestazioni sanitarie per via telematica o per telefono e l'accesso ai referti online o in farmacia

Tipologia della semplificazione	Data di scadenza entrata in vigore
Eliminazione delle duplicazioni nella richiesta delle certificazioni sanitarie per l'accesso ai benefici	2015
Prenotazione online e per telefono delle prestazioni sanitarie in tutte le Regioni	Dicembre 2016
Accesso ai referti online e in farmacia in tutte le Regioni	Dicembre 2016
Accesso on line alla diagnostica per immagini in tutte le Regioni	Dicembre 2017

EDILIZIA

Obiettivo: ridurre i costi e i tempi delle procedure edilizie

Tipologia della semplificazione	Data di scadenza entrata in vigore
Moduli unici semplificati: per l'edilizia libera	Gennaio 2015
SuperDia (interventi di ristrutturazione edilizia che porti un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti un aumento di unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici).	Maggio 2015
Predisposizione ulteriore modulistica	Giugno 2016
Completamento adozione di tutti i modelli unici da parte delle Regioni e dei Comuni	Dicembre 2016
Autorizzazione paesaggistica per i piccoli interventi (lieve entità): predisposizione dello schema di regolamento	Marzo 2015
Regolamento edilizio unico	Novembre 2015

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org.& Sistemi srl

**RASSEGNA STAMPA
sintesi**

190/2014 ha anche soppresso gli istituti dell'accertamento con adesione (di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) e dell'adesione ai verbali di constatazione (previsto al successivo art. 5-bis del medesimo provvedimento); gli istituti aboliti continuano peraltro ad applicarsi agli inviti al contraddittorio e ai pvc notificati entro il 31 dicembre 2015. (Italia Oggi del 14 febbraio 2015, pag. 28)

Nella riforma del catasto i vani saranno convertiti in metri quadrati
È previsto per il 20 febbraio l'esame da parte del Consiglio dei Ministri della bozza di decreto legislativo contenente la riforma del Catasto, emanata in attuazione della delega contenuta nella legge 23/2014. Tra i nodi ancora sul tappeto, uno è senz'altro quello costituito dai tre-quattro milioni di unità immobiliari tuttora prive di planimetria, che dovranno necessariamente fare i conti con la "conversione" in metri quadrati. Un aspetto, questo, che sinora non aveva dato problemi in quanto le rendite catastali venivano calcolate sui vani ("utili", "accessori" e "accessori strumentali"), e non sulla metratura. Per superare il problema, la bozza in commento introduce un criterio per la conversione dei vani in metri quadrati, da applicarsi a tutte le categorie catastali: abitazioni, uffici, negozi, magazzini, garage, magazzini, ecc. (Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2015, pag. 13)

INPS 2015 ARTIGIANI E COMMERCianti

Le aliquote per l'anno 2015 risultano essere le seguenti:

	ARTIGIANI	COMMERCianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	22,65%	22,74%
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	19,65%	19,74%

Continuano peraltro ad applicarsi, anche per l'anno 2015, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Il contributo calcolato sul reddito "minimale (contributi fissi)" è pari a:

	ARTIGIANI	COMMERCianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)	3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità)	3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità)

I contributi fissi devono essere versati mediante F24 in quattro rate, esattamente entro il 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016.

I contributi a percentuale, quelli dovuti sul reddito eccedente il minimale, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.

L'INPS già dall'anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "Dati del mod. F24".

MANUELA CONCI
Studio Bortolotti - Conci

Credito d'imposta del 30 per cento per il settore turistico

Firmato dai Ministri dell'Economia e delle Finanze e dei Beni Culturali il decreto contenente il "tax credit" per il settore turistico. Il provvedimento, in particolare, prevede il riconoscimento dal 2015 al 2019 di un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti nella digitalizzazione dell'offerta turistica (come ad esempio l'acquisto di portali web e di programmi volti all'automatizzazione dei servizi di prenotazione e vendita online dei servizi, nonché la promozione digitale di offerte per persone disabili).

(Italia Oggi del 14 febbraio 2015, pag. 24)

Sabatini-bis, cambiano le modalità di compilazione delle domande

Ai fini della Sabatini-bis, i modelli di autocertificazione redatti secondo le modalità stabilite dalla Prefettura dovranno essere trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico su un unico file, firmato digitalmente dal medesimo soggetto che ha firmato la domanda. In particolare, l'impresa dovrà compilare il modello attestando che le dichiarazioni allegate (rese dai soggetti dichiaranti e corredate

RASSEGNA STAMPA sintesi

da copia di documento in corso di validità) al modello stesso sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante. La precisazione è contenuta in una nuova guida alla misura in commento, predisposta e pubblicata dal Mise nei giorni scorsi.

(Italia Oggi del 13 febbraio 2015, pag. 28)

Nel contrasto all'elusione libertà agli Stati membri

Il contrasto all'evasione dell'Iva rientra nell'autonomia dei singoli ordinamenti interni: lo ha confermato la Corte di Giustizia Ue nella sentenza pronunciata ieri relativamente alla causa C-662/13, con la quale pare quindi aver accolto i principi antielusione contenuti nella delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23). Secondo i giudici comunitari, peraltro, occorre che la normativa nazionale risponda ai canoni di "effettività" e di "equivalenza".

(Il Sole 24 Ore del 13 febbraio 2015, pag. 37)

Delega fiscale, probabile la proroga di sei mesi

Nel corso di un'audizione che si è tenuta ieri presso la Commissione Finanze di Montecitorio, il Viceministro all'Economia Luigi Casero ha annunciato che il Governo proporrà la proroga di sei mesi del termine (ora fissato al 27 marzo 2015) per l'attuazione della delega fiscale, contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23. La proposta sarà verosimilmente contenuta nel disegno di legge di conversione del D.L. 4/2015 (sull'Imu per i terreni agricoli), attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato. In un primo momento si era ipotizzata una slittamento dei termini fino al 31 dicembre 2015. Si ricorda che ad oggi, in attuazione della richiamata legge-delega sono stati approvati i decreti "semplificazioni" (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), la riforma delle Commissioni censuarie e il provvedimento di rioridino delle accise sui tabacchi.

(Italia Oggi del 12 febbraio 2015, pag. 25)

Bonus bebè, domanda entro 90 giorni

L'istanza finalizzata ad usufruire del "bonus bebè" dovrà essere presentata all'Inps entro 90 giorni dalla nascita del figlio, e produrrà effetto retroattivo; altrimenti il beneficio decorrerà dalla data della domanda. Lo prevede il decreto del Presidente del Consiglio emanato in attuazione della legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che com'è noto ha introdotto la possibilità per i genitori - in presenza di determinati requisiti economici attestati dall'Isce - di beneficiare di un asse-

REVERSE CHARGE DEL 2015: in aumento i soggetti interessati

La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2015 l'art. 17 comma 6 del decreto IVA. È stato esteso il campo di applicazione del reverse charge.

"Reverse charge" nella lingua italiana è traducibile con il termine di inversione contabile.

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente. Pertanto, i cedenti dei beni/prestazione di servizi in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle ordinarie disposizioni di cui agli artt. 21 e ss. del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge (art. 17, 6, lett. c). Il committente è chiamato ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 attuando così la doppia annotazione.

Con questa tecnica contabile ed impositiva abbiamo già familiarizzato negli anni passati nei contratti di subappalto nel settore dell'edilizia. Quanto già appreso non è cambiato e resta valido. La novità consiste nell'ampliamento dell'art. 17 del DPR 633/72 con l'estensione dell'applicazione dell'inversione contabile, alle seguenti prestazioni di servizi e cessioni di beni a partire dal 1° gennaio 2015:

- a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- d-bis) trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra di cui all'art. 3 della Direttiva 2003/87/CE;
- d-ter) trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;
- d-quater) cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori ai sensi dell'art. 7-bis comma 3 lettera a) del DPR 633/1972, ossia quei soggetti la cui attività principale è costituita dalla rivendita di gas, energia elettrica, calore o freddo (il cui consumo personale è trascurabile);
- d-quinques) cessioni di beni effettuate a supermercati (codice ATECO 47.11.2), ipermercati (codice ATECO 47.11.1) e discount

alimentari (codice ATECO 47.11.3); l'entrata in vigore è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione comunitaria.

Come ormai spesso accade, il testo normativo contiene l'obbligo ma in fase di applicazione concreto ci si accorge delle lacune o si sente la necessità di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti che ad oggi, trascorsi quasi 50 giorni dall'entrata in vigore, non sono ancora state fornite.

Vediamo allora di dare lettura della lettera a-ter) che racchiude i casi più comuni e frequenti e marcare alcuni punti guida.

Sicuramente l'uso della parola prestazioni delimita l'operatività escludendo le cessioni di beni anche se ceduti con posa in opera. Per distinguere una cessione con posa in opera è necessario verificare l'accordo contrattuale e valutare se nella volontà espressa prevale l'aspetto del dare rispetto al fare, valutare se la garanzia offerta si riferisce al bene e se la responsabilità del cedente si attiva in caso di malfunzionamento del bene ceduto.

Non sempre è scontata la differenza fra fare e dare, ad esempio, l'installazione di una caldaia nuova con relativo impianto di riscaldamento, seguendo questa linea interpretativa, rientrerebbe nell'inversione contabile trattandosi di contratto di appalto (prestazione/fare), mentre la sostituzione di una caldaia non rientrerebbe perché prevale il bene/dare.

Sicuramente non si applica alle prestazioni verso privati non potendo questi applicare l'inversione contabile e non si applica alle prestazioni rese da professionisti visto la tipologia delle prestazioni.

Le prestazioni vanno considerate in senso oggettivo ed il riferimento ai codici Ateco 81.2 e 43 e alle descrizioni esplicative possono aiutare ad individuare e comprendere le prestazioni ma se il codice comprende prestazioni non citate nella norma queste non rientrano nel meccanismo di inversione contabile.

Es: i codici 43 ... ricomprendono anche la manutenzione e riparazione ed il noleggio gru ma la norma non ne parla e quindi dovrebbero essere esclusi. Uno dubbio riguarda le prestazioni di raccolta di rifiuti da demolizione.

Altro punto da chiarire è il concetto di edificio utilizzato dalla norma. La Comunità Europea non riconosce agli stati membri la facoltà di estendere il meccanismo dell'inversione contabile parla di immobile: questo concetto è più ampio perché comprendente anche parti del suolo circostante, ma di questo il nostro legislatore non parla; ne derivano dubbi per i servizi non direttamente riferiti all'edificio, ma a strade o strutture temporanee.

Il meccanismo del reverse charge non trova

applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime dei c.d. "contribuenti minimi". È previsto, tuttavia, l'obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere eseguito dal cedente/prestazione di servizio senza recare l'addebito dell'imposta. Qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni o di committente, per i servizi, in esame, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l'obbligo di integrazione del documento e di versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nella prima fase di applicazione non dovrebbero esserci sanzioni in caso di erronea applicazione del regime del reverse charge. L'importante è che in caso di applicazione dell'iva questa sia stata poi liquidata e versata e, viceversa se non applicata, il destinatario della fattura la abbia integrata applicando il tributo ed eventualmente versando quanto dovuto se non può detrarre in tutto o in parte l'imposta.

ROBERT SCHUSTER
Studio Zandonella-Schuster

MODELLO 730 PRECOMPILATO: le risposte dell'Agenzia sul controllo formale

Il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione del contribuente che risponde a determinati requisiti, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin che può essere richiesto online, per telefono o direttamente in ufficio.

Se il 730 precompilato risulta corretto, il contribuente può accettarlo senza modifiche, se invece appare errato o incompleto il contribuente è tenuto a modificarlo o integrarlo.

Attenzione: Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:

- hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno 2013;
- hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'ap-

posita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Esclusione del controllo formale

Risulta vigente nel caso in cui:

- il contribuente accetti la dichiarazione senza apportare modifiche;
- il contribuente operi una modifica direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

L'esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, è contemplata solamente nel caso in cui gli oneri forniti da soggetti terzi siano indicati nella dichiarazione precompilata (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali). Questo è uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2015 rispondendo ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata. In particolare l'Agenzia evidenzia che nell'ipotesi in cui l'onere sia inserito nel prospetto separato, perché richiede una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata "accettata senza modifiche" e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.

È stato inoltre sottolineato che la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti. Ecco che, in caso di non riconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti soggettivi, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente anche se il modello 730 è stato presentato tramite Caf o professionista e quindi corredato del visto di conformità.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA sintesi

gno di 960 euro l'anno per ciascun bambino nato o adottato nel triennio 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017. Al riguardo si tenga presente che la domanda dev'essere presentata soltanto per il primo anno, mentre per il secondo e il terzo è sufficiente rinnovare l'isee.

(Il Sole 24 Ore del 12 febbraio 2015, pag. 41)

La Certificazione unica non sostituisce il 770

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti di imposta, entro il prossimo 9 marzo (poiché il 7 cade di sabato), del modello di Certificazione unica (Cu) 2015 non sostituisce:

- l'obbligo di inviare entro il 31 luglio le medesime certificazioni relative ai dipendenti nel 770 semplificato;
- la consegna, entro il 2 marzo (poiché il 28 febbraio cade di sabato) ai propri sostituiti, ai professionisti, agli agenti nonché ai lavoratori occasionali, della certificazione dei redditi e delle ritenute 2014. Si ricorda infine che la Certificazione unica - che interessa anche gli amministratori di condominio - dev'essere inviata entro i citati termini in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

(Il Sole 24 Ore del 3 febbraio 2015, pag. 49)

Unico 2015 Pf, nel quadro RP le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica

Dovranno confluire nel quadro RP (sezioni da IIIA a IV) dell'Unico Persone fisiche, le detrazioni Irpef prorogate al 2014. Si tratta, in particolare: a. della detrazione del 50 per cento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2014; b. del cosiddetto "bonus mobili", riconosciuto - anch'esso nella misura del 50 per cento - in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia; c. la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; d. la detrazione del 65 per cento per l'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

(Italia Oggi del 3 febbraio 2015, pag. 25)

Detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica, più rigidi i requisiti tecnici

Un documento emanato da Enea nei giorni scorsi contiene i nuovi requisiti tecnici che devono possedere gli interventi di riqualificazione energetica al fine di poter essere ammessi

RASSEGNA STAMPA sintesi

alla detrazione Irpef del 65 per cento, prorogata a tutto il 2015 dall'ultima legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il vademe-cum si compone di sei parti: serramenti e infissi, caldaie a condensazione, pannelli solari, pompe di calore, coibentazione pareti e coperture e riqualificazione globale. Si ricorda che la detrazione in commento - prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Finanziaria 2011) - si applica:

- a. nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
- b. sempre nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
 1. per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
 2. per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo di detrazione di 60mila euro;
 3. alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo di detrazione di 30mila euro (art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90).

(Italia Oggi del 3 febbraio 2015, pag. 26)

Nuovi minimi, per la verifica del limite di ricavi non sempre si applica il criterio di cassa

In sede di verifica del limite di ricavi indicato nell'allegato 4 della legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ai fini dell'accesso al nuovo regime dei minimi, si deve avere riguardo ai ricavi conseguiti nel 2014 secondo il criterio:

- a. di competenza, per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria;
- b. di cassa, per i contribuenti che l'anno scorso erano assoggettati ai previgenti regimi forfettari (di cui all'articolo 13 della legge 388/2000 e all'articolo 27, terzo comma, del decreto-legge 98/2012), nonché per i professionisti. Il chiarimento è stato fornito direttamente dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2015. Si ricorda che ai sensi dell'articolo unico, commi da 54 a 89, della richiamata legge di Stabilità 2015, sono ammessi al nuovo

JOBS ACT: libere professioni

Dopo l'approvazione definitiva del Senato il 3 dicembre 2015 sono stati emanati i decreti attuativi, che entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione dei medesimi in Gazzetta Ufficiale.

Contratto a tutele crescenti

Per le nuove assunzioni è previsto un contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti in base all'anzianità di servizio. Esso comporta l'esclusione del reintegro del lavoratore nel posto di lavoro per i licenziamenti economici, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto al reintegro ai licenziamenti nulli e discriminatori, oltre che a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.

Co.co.pro.

Progressivo superamento delle collaborazioni a progetto (ex d.lgs. 276/2003). Contratto a tutele crescenti, apprendistato e contratti a termine saranno le nuove forme prevalenti di lavoro.

Demansionamento

Il provvedimento ammette la possibilità di una nuova disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale. È possibile, dunque, individuare limiti alla modifica dell'inquadramento.

Il contratto collettivo, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria può individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte dalla lettera della norma su citate.

Aspi (indennità di disoccupazione)

Destinato a diventare ammortizzatore sociale universale e ad estendersi anche alle categorie oggi non tutelate, quali i co.co.pro., fino al loro esaurimento.

Cig (cassa integrazione guadagni)

L'accesso alla cig viene subordinato all'esaurimento dell'utilizzo di contratti di solidarietà. Si punta, altresì, alla riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie (ora all'1,9% della retribuzione) con la rimodulazione delle stesse tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego. Si dispone, infine, l'eliminazione del ricorso alla medesima per i dipendenti nel caso in cui l'attività aziendale (o una sua parte) venga cessata definitivamente e non esistano concrete possibilità di proseguimento.

Indennità di maternità

La delega prevede l'introduzione dell'indennità di maternità per tutte le donne lavoratrici e il diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all'assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. A ciò si aggiunge la previsione di norme specifiche per favorire la conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della vita familiare.

Politiche attive

Viene prevista un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome. L'Agenzia coordinerà le attività dei CPI (centri per l'impiego) e avrà competenza gestionale per l'erogazione dell'ASPI (indennità di disoccupazione).

Verifica a distanza

Si apre all'uso delle telecamere o altre strumentazioni tecnologiche sui luoghi di lavoro che oggi sono espressamente vietate dallo Statuto dei lavoratori, contemperando le esigenze produttive dell'impresa con la tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore.

Salario minimo

Introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nei settori che non sono regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

IVA: fatture alla Pubblica Amministrazione con "Split Payment"

La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto, per le forniture di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, il c.d. "split-payment", un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA in base al quale la Pubblica Amministrazione **pagherà** al proprio fornitore l'importo del corrispettivo indicato in fattura, **al netto dell'IVA**.

L'imposta verrà quindi corrisposta all'Erario direttamente dall'Ente destinatario della fattura: sarà cioè quest'ultimo a provvedere, al posto del fornitore, al versamento dell'IVA all'Erario.

Le operazioni in esame **devono essere regolarmente fatturate con rivalsa dell'Iva (esponendola quindi in fattura)**, che però non verrà mai incassata ed apponendo in fattura l'annotazione "**Scissione dei pagamenti**".

Il regime in esame si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e non riguarda le operazioni certificate con ricevuta fiscale o scontrino.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di: Stato e organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica (es: istituti scolastici), Enti pubblici territoriali (es: regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni) e rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza (Ipub) ed enti di previdenza (es: Inps).

Con la circolare n. 1/E del 9/1/2015, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che devono ritenersi **esclusi** dalla disciplina in esame gli enti previdenziali privati, le aziende speciali, gli enti pubblici economici che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico, gli ordini professionali, gli enti ed istituti di ricerca, le agenzie fiscali, le autorità amministrative indipendenti (es: AGCOM), le Arpa, l'Aci, l'Aran, l'Inail, l'Agid, l'Ispe.

Nella citata circolare l'Agenzia delle Entrate ha disposto che, per l'individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina, può essere utile avvalersi dell'ausilio dell'Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA, all'indirizzo www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php), ma ha aggiunto che, ove in relazione a taluni enti dovessero permanere dubbi sull'applicabilità del meccanismo, si potrà fare specifica istanza di interpello.

L'Agenzia ha riconosciuto, infine, che non potranno essere irrogate sanzioni per le eventuali violazioni compiute dai contribuenti prima dell'emanazione della citata circolare.

Condizione per l'applicazione del citato meccanismo è che gli enti destinatari non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio: *reverse charge*): nel caso in cui l'operazione sia da assoggettare a *reverse-charge*, non si applica quindi lo split-payment (l'operazione verrà quindi fatturata con applicazione del *reverse-charge*).

Il meccanismo dello *split-payment* **non si applica** inoltre ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a **ritenute** alla fonte (es: fatture dei professionisti con ritenuta).

Dato che l'Iva non verrà mai incassata dal fornitore, è necessario procedere contabilmente a stornare l'imposta con una corrispondente riduzione del credito verso il cliente e, ai fini della liquidazione periodica, procedere ad escludere il relativo importo dall'Iva a debito.

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il **rimborso IVA** (annuale / trimestrale) ed è riconosciuto altresì il **rimborso del credito IVA in via prioritaria**, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

ROBERTO BUGLISI
Servimprese s.a.s

RASSEGNA STAMPA sintesi

regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentano determinati requisiti individuati dalla norma.

(Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2015, pag. 17)

Nella Certificazione unica anche i compensi corrisposti ai minimi

Entro il 9 marzo (poiché il 7 cade di sabato) i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente (ed assimilati) e di lavoro autonomo, alle provvigioni, ai redditi diversi e a quelli di impresa assoggettati a ritenuta, corrisposti nel 2014. Si tratta di informazioni che quest'anno sono inserite nella Certificazione unica (Cu); in particolare, il documento si compone di due sezioni - una per i redditi di lavoro dipendente (ed assimilati) e l'altra per quelli di lavoro autonomo - che possono essere inviate separatamente. Si tenga presente, infine, che devono essere indicati anche i dati relativi alle prestazioni di natura occasionale, nonché i compensi corrisposti ai contribuenti rientranti nei regimi forfettari (articoli 13 della legge 388/2000 e 27 del dl 98/2011), benché senza applicazione della ritenuta.

(Il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2015, pag. 19)

Unico PF, nel rigo RN43 il ricalcolo del bonus di 80 euro

Dovranno transitare nel rigo RN43 dell'Unico Persone fisiche gli eventuali ricalcoli del bonus mensile di 80 euro. Ciò può accadere:

a. sia nel caso in cui tale agevolazione risulti non spettante, ad esempio perché il contribuente possiede anche altri redditi che non furono tenuti in considerazione dal datore di lavoro, e l'ammontare complessivo comporta la "fuoriuscita" del soggetto dalla platea degli ammessi al beneficio;

b. sia nell'ipotesi inversa, in cui il bonus non fu previsto dal datore di lavoro: basti pensare, al riguardo, alle lavoratrici domestiche, che com'è noto sono prive di sostituto di imposta e per le quali il beneficio in commento viene riconosciuto in via automatica, ai sensi di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 28 aprile 2014, n. 8/E.

(Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2015, pag. 18)

Ok a sequestro, usufrutto e pegno iscritti solo su una parte delle quote di Srl

Il pegno, l'usufrutto e il sequestro possono essere costituiti anche soltanto su una parte delle quote di partecipazioni in una società a responsabilità limitata. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale del notariato nello Studio



RASSEGNA STAMPA sintesi

n. 836-2014/1 del 9 gennaio scorso, secondo il quale ragionando diversamente "si dovrebbe escludere anche la cessione parziale della partecipazione, al di fuori di ogni logica accettata dalla realtà economica". Si aggiunga che in caso di una nuova emissione di quote per effetto dell'aumento di capitale a titolo oneroso, il vincolo "parziale" non si estenderebbe ad esse.

(Italia Oggi del 31 gennaio 2015, pag. 27)

Ecobonus, scelta tra varie opzioni

Con l'entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) la detrazione Irpef del 65 per cento riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica degli impianti, è stata estesa a tutto il 2015, anche per l'acquisto e l'installazione:

a. di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;

b. delle schermature solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro.

I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali. Per l'installazione di un impianto di riscaldamento a legna o a pellet è inoltre possibile usufruire del "conto termico" e della detrazione del 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Relativamente al conto termico, si ricorda che sono agevolabili l'efficientamento dell'involucro di edifici esistenti, la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza nonché la sostituzione (e, in taluni casi, la nuova installazione) di impianti alimentati a fonti rinnovabili

(Italia Oggi Sette del 23 febbraio 2015, pag. 11.)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

RAVVEDIMENTO OPEROSO: novità

La legge di Stabilità 2015 ha modificato sensibilmente la portata del ravvedimento operoso. Di seguito le nuove regole applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

TERMINE TEMPORALE	SANZIONE	AMBITO APPLICATIVO
Nei primi 14 giorni dalla violazione	1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti - mancato pagamento del tributo o di un acconto
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10 del minimo (3%)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9 del minimo	Tutti i tributi - errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8 del minimo	Tutti i tributi - errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/7 del minimo	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate - errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/6 del minimo	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate - errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, N. 4)	1/5 del minimo	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Escluse le violazioni relative a mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini o documenti di trasporto, ed omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale

Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti "a cavallo d'anno", andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all'1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall'1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.

Con il nuovo ravvedimento operoso sono quindi abrogate le disposizioni relative a:

- adesione al PVC;

- adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per la definizione degli accertamenti con adesione di imposte sui redditi e IVA (art.5 D.Lgs. 218/97);
- adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale per la definizione di altre imposte (art.11 D.Lgs. 218/97).

DONATELLA FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

SPUNTI DI RIFLESSIONE DA APPROFONDIRE CON IL PROFESSIONISTA

Dal 10 marzo 2014	Contributi agli investimenti - Sabatini Bis
a regime	Contributi da Provincia Autonoma di Trento - Legge 6 (nuovi limiti)
Dal 1° novembre 2014	Legge di stabilità - contenuti